



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916808462
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

corteappellosicilia@lnd.it

cortesportivaappello@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 200 CSA 10

DEL 25 NOVEMBRE 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI Fax 091-6808498

Giattino Fabio 091 6808 422

Lo Nigro Aldo 091 6808 421

Porzio Franco 091 6808 438

sicilia.affarigenerali@lnd.it

sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. Fax 091-6808497

Costantino Wanda 091 6808 405

attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498

Cusimano Giusy 091 6808 419

sicilia.sgs@figc.it

sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it (PEC)

CAMPI SPORTIVI Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe 091 6808 424

settoreimpiantisicilia@lnd.it

settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it (PEC)

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE (già Commissione Disciplinare Territoriale) Fax 091 6808462

Tribunalefederalesicilia@lnd.it

tribunalefederale@indsicilia.legalmail.it (pec)

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE (già Commissione
Disciplinare Territoriale) Fax 091 6808462**

corteappellosicilia@Ind.it
cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it (pec)

CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero 091 6808 408
Lo Iacono Lia 091 6808 428
sicilia.amministrazione@Ind.it
sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496

Boatta Simona 091 6808 463
sicilia.giudicesportivo@Ind.it
giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SEGRETERIA Fax 091 6808497

Gatto Maria 091 6808 409
gatto@Ind.it
gatto@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Cinquemani Francesco 091 6808 425
sicilia.segreteria@Ind.it
sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Lo Sicco Laura 091 6808 440
crInd.sicilia01@figc.it
sicilia.segreteria@Ind.it

COMMISSARI DI CAMPO

Lo Sicco Laura 091 6808 440
laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SETTORE TECNICO Fax 091 6808498

Saccà Giovanni 091 6808 433
sicilia.settoretecnico@Ind.it

TESSERAMENTO LND fax 091 6808498

Cutrera Giovanni 091 6808 410
Sconzo Giulio 091 6808 423
sicilia.tesseramento@Ind.it
sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495

Bevilacqua Silvio 091 6808 406
Mendola Paolo 091-6808 475
sicilia.dr5@Ind.it
sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe 091 6808 473
Cutrera Giovanni 091 6808 410
sicilia.femminile@Ind.it
femminile@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Si comunica altresì che, con deliberazione del Commissario ad Acta della F.I.G.C. del 30 Luglio 2014 approvato con deliberazione del Presidente del CONI n.112/52 del 31/07/2014 e pubblicato sul C.U. 36/A del 01/08/2014, sono stati identificati due nuovi Organi di Giustizia Sportiva Territoriale che sostituiscono la Commissione Disciplinare Territoriale:

Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale)

tribunalefederalesicilia@Ind.it

(PEC tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

Corte Sportiva di Appello Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale)

corteappellosicilia@Ind.it

(PEC cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Roberto Vilardo e Francesco Giarrusso, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, con la presenza dell'A.B. Consagra Pietro n.q. di consulente tecnico, si è riunita il giorno 25 novembre 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 37/A

A.S.D. VALLELUNGA avverso perdita gara per 0-3 – gara Campionato Seconda Categoria girone “L” Vallelunga/Comunità Frontiera 19/10/2014 – C.U. N° 164 del 05/11/2014.

Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Vallelunga ha impugnato la decisione in epigrafe riportata chiedendo che venga ristabilito il risultato conseguito in campo ovvero che venga disposta la ripetizione della stessa.

La reclamante, in buona sintesi, sostiene di non avere violato la normativa sul numero dei calciatori juniores in campo, evidenziando che fin dall'inizio della gara vi avrebbe partecipato il n° 14 sig. Santo Piazza classe 1998 e che il direttore di gara avrebbe fatto confusione circa gli effettivi partecipanti alla stessa. Tutto ciò nascerebbe dalla circostanza che, dopo l'identificazione dei calciatori, né essa reclamante né il direttore di gara hanno indicato in distinta chi fossero i titolari e chi le riserve.

A tal fine avanza delle richieste istruttorie, chiedendo che la Corte, convocato l'arbitro, proceda ad una ricognizione fotografica del calciatore sig. Santo Piazza, al fine di identificarlo come partecipante a tutta la gara in questione.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1, gli atti ufficiali di gara fanno fede di quanto avvenuto nel corso della partita. In particolare da nessun atto ufficiale si rileva che il calciatore sig. Santo Piazza abbia partecipato sin dall'inizio all'incontro, né è condivisibile l'affermazione della reclamante che il presunto disguido nascerebbe dalla circostanza che dopo l'identificazione dei propri calciatori né il direttore di gara né essa società hanno specificato la reale composizione degli undici in campo.

Sul punto giova infatti ricordare che, una volta presentate le distinte di gara all'arbitro, le eventuali variazioni alle stesse sono di esclusiva competenza della società e vanno riportate sempre a cura della società anche sulla copia che va consegnata agli avversari. Inoltre non spetta alla società, una volta presentata la distinta di gara, scegliere in modo difforme dall'elenco numerico fornito chi siano gli undici che debbano giocare da titolari e quali le riserve.

Infatti, ai sensi dell'art. 72 comma 1 2° cpv. N.O.I.F.: *“Per le società appartenenti alla Lega Pro, alla L.N.D. ed al S.G.S., i calciatori debbono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: N° 1 il portiere; dal N° 2 al N° 11 i calciatori degli altri ruoli; dal N° 12 in poi i calciatori di riserva.”* Tale norma può essere derogata solo per fatti eccezionali e comunque sempre previa autorizzazione del direttore di gara.

Poiché nella fattispecie, così come descritta dalla stessa reclamante, non risulta alcuna variazione né alcuna situazione eccezionale autorizzate in deroga dall'arbitro, ne consegue che il reclamo deve andare respinto non ricorrendo alcun presupposto per il suo accoglimento.

Si dispone la trasmissione della presente decisione al Presidente del Comitato Regionale Arbitri per quanto di sua competenza.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 38/A

A.P.D. N.B.I. MISTERBIANCO (CT) avverso squalifica per sette gare del calciatore Sparta Alfio, per sei gare del calciatore Contarini Cristian, per tre gare del calciatore Fazio Michelangelo – gara Campionato 1^a Cat. Girone “G” Carlentini/Misterbianco del 02.11.2014 – C.U. N° 164 del 05/11/2014

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Sportiva di Appello Territoriale l'A.P.D. N.B.I. Misterbianco, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo in epigrafe riportate.

In particolare il reclamante sostiene, per ciò che attiene alla posizione del calciatore Contarini Cristian, che quest'ultimo non avrebbe potuto avvicinare l'arbitro al termine della gara mentre questi si stava dirigendo verso gli spogliatoi in quanto vi si trovava già da tempo perché sostituito fin dal 23' del 2^a t.

In relazione alla posizione del calciatore Fazio Michelangelo la reclamante sostiene che l'affermazione minacciosa attribuita dal direttore di gara al proprio calciatore non trova riscontro nella realtà dei fatti trattandosi *“di un padre di famiglia”*.

Infine, per ciò che attiene all'espulsione del calciatore Sparta Alfio, questa sarebbe avvenuta al 47' del 2° t e non già al 46' del 2° t. come riportato dall'arbitro e che inoltre il referto in relazione ai fatti attribuiti a quest'ultimo risulta contraddittorio e non spiega come il direttore di gara abbia potuto individuare lo Sparta quale autore delle spallata alla porta dello spogliato dell'arbitro se la porta era chiusa.

A sostegno di quanto sostenuto allega una dichiarazione a presunta firma del Dirigente Accompagnatore della società Carlentini.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. Il referto ha fede privilegiata in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

In particolare dalla lettura del predetto documento si rileva che al termine della gara il calciatore Contarini Cristian oltre ad assumere un comportamento offensivo nei confronti

dell'arbitro tentava altresì di aggredirlo senza riuscire nell'intento per l'intervento di un dirigente che lo fermava.

Sempre dalla lettura del predetto referto si legge che il calciatore Spartà Alfio è stato espulso al 46' del 2 t. per avere assunto un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara e dopo averlo sospinto lo afferrava per le braccia stratonandolo; lo stesso, infine, tentava di aprire forzatamente la porta dello spogliatoio con alcune spallate. Infine dal referto si rileva che il sig. Fazio Michelangelo al termine della gara avvicinava il direttore di gara e lo minacciava dicendogli che non sarebbe arrivato a casa perché lo avrebbe fermato lungo il tragitto.

Pertanto quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara né la descrizione dei fatti così come riportata dall'arbitro in referto è contraddittoria risultando, di contro, coerente e precisa, né può trovare ingresso la dichiarazione allegata al gravame risultando la sua produzione inammissibile.

In ragione di quanto sopra il gravame va respinto risultando le sanzioni congrue e non suscettibili di alcuna riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone l'addebito della tassa reclamo versata.

Procedimento n° 46/A

A.P.D. M.F. STRASATTI (TP), avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 - Gara campionato 1^ categoria girone "A" Strasatti/Avvenire del 12/10/2014 – C.U. n° 164 del 5/11/2014.

Con appello ritualmente proposto l'A.P.D. M.F. Strasatti impugna la decisione sopra riportata sostenendo l'erroneità del provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale, atteso che il calciatore n° 16 sig. Licari Stefano non è stato mai sostituito ma bensì espulso, per cui la società non era obbligata a procedere alla sostituzione del predetto calciatore juniores, avendo peraltro già compiuto le tre sostituzioni consentitegli dal regolamento.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti, ha disposto per l'udienza odierna l'audizione del direttore di gara, che ha reso chiarimenti in ordine a quanto dallo stesso riportato in referto. In particolare egli riferisce che come già indicato alla voce "varie" del referto di gara, al 36° del 2° tempo il giocatore sostituito non era, come riportato alla voce "sostituzioni" del referto e nel modulo di fine gara, il n° 16 sig. Licari Stefano ma bensì il n° 9 sig. Cipolla Vincenzo. Il sig. Licari Stefano veniva, invece, espulso al 37° del 2° tempo per doppia ammonizione.

Alla luce dei suddetti chiarimenti il reclamo deve trovare accoglimento atteso che il calciatore n° 16 sig. Licari Stefano (juniores) non è stato sostituito ma bensì espulso, per cui la società non era obbligata a procedere alla sostituzione del predetto calciatore juniores, avendo già compiuto le tre sostituzioni consentitegli dal regolamento, così come previsto, peraltro, dal C.U. n° 1 della L.N.D., stagione 2014/2015.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale, dispone il ripristino del risultato conseguito in campo. Senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento 47/A

A.S.D. EUROSPORT AVOLA (SR) avverso perdita gara per 0 - 3; squalifica fino al 26/10/2019 del calciatore sig. Rizza Timbonello Gaetano, per sette gare del calciatore Salvatore Basile – gara Campionato 2° Cat. Girone "I" Primavera Acatese/Eurosport Avola del 26/10/2014 - C.U. 152 del 29/10/2014.

Con tempestivo reclamo la Società A.S.D. Eurosport Avola, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, impugna la decisione del Giudice Territoriale come sopra riportata.

La reclamante, in buona sintesi, sostiene che nessuno dei suoi atleti ha accerchiato il direttore di gara e che l'azione del sig. Rizza Timbonello è stata del tutto personale ed imprevedibile che non può essere addebitata ad essa reclamante.

Per ciò che attiene alla posizione del calciatore sig. Salvatore Basile sostiene che lo stesso non ha partecipato ad alcuna aggressione nei confronti del direttore di gara in quanto già espulso al 45' del 2° t.

Infine, in relazione alla squalifica a carico del proprio calciatore sig. Rizza Timbonello Gaetano, pur nella gravità del gesto posto in essere dallo stesso, chiede una riduzione della sanzione in termini più equi in ragione di quanto avvenuto negli ultimi minuti di gara e meglio descritti in ricorso.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il referto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura del predetto documento si rileva che all'8' di recupero del 2° t., subito dopo la segnatura di una rete da parte della soc. Primavera Acatese, il direttore di gara veniva accerchiato da alcuni calciatori della società A.S.D. Eurosport Avola tra i quali identificava il n.10 sig. Salvatore Basile, espulso poco prima, il quale assumeva un comportamento aggressivo e minaccioso e nel contempo alzava il braccio come a volere colpire il direttore di gara.

Nel contempo, riferisce ancora l'arbitro nel suo rapporto, il sig. Rizza Timbonello Gaetano n.6 dell'A.S.D. Eurosport Avola, anch'egli precedentemente espulso, rientrava in campo e lo colpiva dapprima con una forte spallata e subito dopo con una forte gomitata al lato sinistro del costato facendolo così stramazza a terra causandogli forte dolore oltre alla mancanza del respiro.

A seguito di ciò il direttore di gara a stento riusciva a rialzarsi e a raggiungere, senza ulteriori incidenti, il proprio spogliatoio.

Lo stesso dopo avere lasciato il campo raggiungeva il locale pronto soccorso dove veniva visitato e refertato con sette giorni di prognosi a causa delle lesioni subite.

In ragione di quanto sopra il capo dell'appello relativo al risultato della gara non può trovare accoglimento in quanto va condivisa la decisione dell'arbitro di sospendere definitivamente la gara in ragione dell'aggressione subita da parte del calciatore della A.S.D. Eurosport Avola alla quale va addebitata detta sospensione a titolo di responsabilità oggettiva.

Parimenti non può trovare accoglimento il capo del reclamo relativo alla posizione del calciatore sig. Rizza Timbonello Gaetano che risulta congrua e non suscettibile di alcuna riduzione in relazione al comportamento posto in essere dallo stesso in danno del direttore di gara a cui, peraltro, ha causato delle lesioni guaribili in sette giorni così come risultanti dal referto medico rilasciato dalla Guardia Medica di Acate ed allegato in atti.

Infine per ciò che attiene al capo dell'appello relativo al calciatore sig. Salvatore Basile questo può trovare parziale accoglimento atteso che la sanzione deve essere rideterminata in termini più equi in relazione all'effettivo comportamento posto in essere da quest'ultimo così come da dispositivo

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore sig. Basile Salvatore rigettando nel resto il proposto appello.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 48/A

A.S.D. REAL ADRANO (CT) avverso squalifica per 4 gare calciatore sig. Salvatore Santangelo - Gara campionato 2^a categoria girone "G" Zafferana/Real Adrano del 01/11/2014 – C.U. n° 164 del 05/11/2014

Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Real Adrano ha impugnato la decisione in epigrafe riportata ritenendo che la statuizione del Giudice Sportivo Territoriale sia eccessiva, "in assenza di intenzionalità ad offendere".

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che a norma dell'art. 35 n° 1 comma 1.1. C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura del predetto atto si evince che il calciatore in questione non ha soltanto tentato di impedire che il direttore di gara estraesse il cartellino (come del resto ammette la stessa appellante), ma nell'afferrargli il braccio gli ha anche rivolto un'espressione offensiva.

Per quanto sopra non può accedersi alle argomentazioni difensive, apparendo palese l'intenzionalità del gesto del calciatore e di conseguenza adeguata la sanzione irrogata.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 50/A

U.S.D. AQUILA BAFIA (ME) avverso squalifica del calciatore TORRE ALESSIO per quattro gare - gara Campionato 1^a Categoria Gir. "D" Gara U.S.D. Aquila Bafia/A.P.D. Futura del 9/11/2014 – C. U. 177 del 12/11/2014

Con rituale e tempestivo appello la U.S.D. Aquila Bafia ha impugnato la decisione in epigrafe riportata ritenendo eccessiva la sanzione comminata al proprio tesserato in relazione ai fatti contestati solo limitati a un normale fallo di gioco dal quale è scaturita la giusta espulsione accettata disciplinatamente dal calciatore senza manifestare proteste o offese di alcun genere nei confronti del direttore di gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che a norma dell'art. 35 n° 1 comma 1.1. C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

L'arbitro riferisce che il Torre Alessio, dopo essere stato espulso e dopo essersi cambiato, lo insultava da dietro la recinzione profferendo volgari frasi offensive e reiterando tale comportamento sino alla fine della gara.

Le difese della ricorrente non appaiono pertanto suffragate dalla descrizione dei fatti come rese dal direttore di gara. Tuttavia, l'irregolare comportamento del calciatore Torre Alessio può essere sanzionato come riportato in dispositivo, in applicazione del comma 4 lett. a) dell'art. 19 del C.G.S., con sanzione aggravata per la reiterazione del comportamento scorretto ed offensivo posto in atto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello inoltrato, determina in tre gare la squalifica a carico del calciatore TORRE ALESSIO.

Per l'effetto, senza addebito di tassa.

Procedimento 51/A

A.S.D. ATLETICO CAMPOBELLO C5 (TP) avverso inibizione sino al 20/02/2015 del dirigente sig. CAIZZA SEBASTIANO - gara Campionato Regionale Calcio 5 Serie C2 gir. B) Futsal Viagrande/Atl. Campobello C5 del 8/11/2014 – C. U. 180 C5 n.29 del 13/11/2014

Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Atletico Campobello C5 ha impugnato la decisione in epigrafe riportata ritenendo eccessiva la sanzione comminata al proprio dirigente sig. Caizza Sebastiano e riferendo che il predetto aveva sì *“protestato chiaramente e nervosamente, ma senza avere affatto e in nessun modo spinto l’arbitro, né durante l’episodio dell’espulsione, né (assolutamente) al termine della gara, così come invece riportato dal direttore di gara nel suo referto”*.

Conseguentemente la A.S.D. Atletico Campobello C5 ha chiesto *“la revisione e riformulazione della decisione impugnata, rapportandola all’effettiva gravità dei fatti realmente accaduti”*.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che a norma dell’art. 35 n° 1 comma 1.1. C.G.S. il rapporto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

L’arbitro riferisce che al 22° del 1^a tempo allontanava dal terreno di giuoco il sig. Caizza Sebastiano, già richiamato due volte a tenere un comportamento consono al ruolo ricoperto, perché durante il time out aizzava un tifoso della tribuna irridendo il suo operato a voce alta. Alla notifica dell’allontanamento, il predetto continuava ad inveire nei confronti del direttore di gara dapprima urtandolo con il torace e facendolo arretrare di due passi, proseguendo poi con il profferire frasi minacciose e desistendo da tale comportamento solo perché accompagnato a forza negli spogliatoi da alcuni calciatori. Il sig. Caizza in seguito, raggiunta la tribuna, continuava ad inveire urlando frasi ingiuriose e minacciose all’indirizzo del direttore di gara.

Le difese della ricorrente non appaiono pertanto suffragate dalla descrizione dei fatti come rese dal direttore di gara, conseguendone che il comportamento antisportivo, offensivo e minaccioso tenuto e reiterato dal sig. Caizza Sebastiano appare equamente sanzionato dal Giudice di prime cure.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello e, per l’effetto, dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all’albo del C.R. Sicilia il 25/11/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Vice Presidente Vicario
Ing. Santino Lo Presti**